

Seduta n. 164 del 5/6/2007



Indice



Pag. 58

...

(Esame dell'articolo 28 - A.C. 2272-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 28 (*vedi l'allegato A - A.C. 2272-bis sezione 11*), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 28.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti 432

Votanti 342

Astenuti 90

Maggioranza 172

Hanno votato sì 334

Hanno votato no 8).

A.C. 2272-bis - Sezione 11)

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 28.

(Esclusione delle piccole imprese da alcuni adempimenti in materia di trattamento di dati personali).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato B) del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano alle micro imprese ed alle piccole imprese sino a quindici addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo codice, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.



Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

**Misure per il cittadino consumatore
e per agevolare le attività produttive
e commerciali**

A.C. 2272-bis-A

Schede di lettura

Esame in Assemblea

Articolo 28

Esclusione delle piccole imprese da alcuni adempimenti in materia di trattamento di dati personali

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
	<p style="text-align: center;">Art. 28. <i>(Esclusione delle piccole imprese da alcuni adempimenti in materia di trattamento di dati personali).</i></p> <p>1. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato B) del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano alle micro imprese ed alle piccole imprese sino a quindici addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo codice, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.</p>

La norma esonera le microimprese e le piccole imprese con non più di 15 addetti dall'osservanza di disposizioni previste dal cd. Codice della privacy (D.Lgs n. 196/2003) in tema di **misure minime di sicurezza** nel trattamento dei dati personali (artt. 33-35).

In relazione ai trattamenti effettuati con strumenti elettronici, si tratta di misure minime in materia di autenticazione informatica; adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; utilizzazione di un sistema di autorizzazione; aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari (art. 34).

Per quel che riguarda i *trattamenti dei dati senza l'ausilio di strumenti elettronici* sono condizionate le misure minime relative all'aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative; la revisione di procedure per un'adeguata custodia di atti e

documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti; la previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati (art. 35).

Detto **esonero** è, in ogni caso, **condizionato** alla circostanza che i trattamenti dei dati da parte delle imprese avvenga per le finalità previste dall'art. 24 del citato Codice della privacy (*Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso*) ovvero quando il trattamento:

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati; d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo; f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuali dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato; h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuali dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informatica ai sensi dell'articolo 13; i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia, per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico dal testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.